****

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 30 gennaio 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.

736). (21A00670)

(GU n.28 del 3-2-2021)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in

particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,

la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il

medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre

2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con

cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato

fino al 31 gennaio 2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021

con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 30

aprile 2021, nonche' il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.

635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22

febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio

2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.

643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646

dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,

n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20

marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n.

658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile

2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667

del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio

2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684

del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio

2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del

18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre

2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708

del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15

novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre

2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n.

718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10

dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre

2020 e n. 733 del 31 dicembre 2020, recanti: «Ulteriori interventi

urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili»;

Considerata la necessita', a seguito della deliberazione del

Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di

emergenza e' stato prorogato al 30 aprile 2021, di provvedere alla

proroga delle misure volte a garantire l'operativita' delle

componenti del Servizio nazionale della protezione civile anche

mediante disposizioni in materia di personale del Dipartimento della

protezione civile, delle regioni e province autonome e dei comuni

interessati dall'emergenza;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con

la quale, tra l'altro, il Ministero della salute e' stato

autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi

5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive

modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei

medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni

dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive

modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro

mediatori culturali;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto attuatore

per il Ministero della salute;

Visti gli ulteriori compiti affidati al soggetto attuatore con

decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. rep. 532

del 18 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 637 del 21 febbraio 2020 con la quale il predetto soggetto

attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare

i contratti gia' autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2,

dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a

conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette

unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato

di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale

23 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l'altro, il

soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento

rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 e' stato autorizzato a conferire fino

a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della

durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza,

in deroga all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il

quale il soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del

Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, cosi' come integrato

dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri

di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'

stato autorizzato ad affidare in outsourcing, per il potenziamento

del Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', relativo

all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact

center di primo livello composto da un massimo di duecento

postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di

due mesi;

Visto, altresi', l'art. 2 della predetta ordinanza n. 645/2020, con

il quale il citato soggetto attuatore del Ministero della salute e'

stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione

coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di

trentotto unita', della durata non superiore al termine di vigenza

dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e

6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo

collettivo nazionale 23 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale il citato soggetto

attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare

l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo

livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'art. 1,

comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di

emergenza;

Ravvisata la necessita' di assicurare la continuita' delle

attivita' degli uffici del Ministero della salute, conseguenti al

rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

e, in particolare, anche riferiti al potenziamento dei sistemi di

controllo sanitario centrali e periferici;

Tenuto conto che nella contabilita' speciale intestata al soggetto

attuatore del Ministero della salute di cui all'ordinanza del Capo

del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020,

risultano disponibili risorse economiche non spese;

Considerato che per la copertura degli oneri derivanti dal

mantenimento dei livelli di controllo sanitario e di attivita' di

profilassi nazionale e internazionale attivati, il Ministero della

salute ha comunicato la disponibilita' ad integrare la richiamata

contabilita' speciale con le risorse proprie gia' stanziate, per il

2021, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il

controllo delle malattie (CCM);

Considerato che la specificita' della situazione emergenziale ha

visto il coinvolgimento diretto del Ministero della salute e,

conseguentemente, l'impegno effettivo del personale del predetto

Dicastero nelle attivita' connesse all'emergenza, con conseguente

necessita' che al personale non dirigenziale del Ministero della

salute vengano corrisposti compensi per prestazioni di lavoro

straordinario effettivamente reso nel limite massimo di cinquanta ore

mensili, oltre i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

anche contrattuale;

Vista la nota del Ministero della salute del 21 gennaio 2021;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e

delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020

1. I termini di cui all'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.

690 del 31 luglio 2020, prorogati al 15 ottobre 2020 dall'art. 1

dell'ordinanza n. 707 del 13 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021,

dall'art. 1 dell'ordinanza n. 718 del 2 dicembre 2020, sono

ulteriormente prorogati fino al 30 aprile 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di

euro 11.607.787,74, si provvede a valere sulle risorse stanziate per

l'emergenza.

Art. 2

Disposizioni per garantire la continuita' operativa

degli Uffici del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al

30 aprile 2021, mediante il soggetto attuatore gia' individuato con

decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del

7 febbraio 2020, degli incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa gia' prorogati al 31 gennaio 2021 dall'art. 1, comma 1,

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.

716 del 26 novembre 2020, alle medesime condizioni ivi indicate, con

oneri quantificati in euro 1.959.670,00, nel limite massimo di

novanta medici, uno psicologo, nove infermieri e cinque giornalisti.

2. Il personale medico di cui al comma 1 continua ad essere

autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle

funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di

profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21

febbraio 2020.

3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 e', altresi',

autorizzato a prorogare, fino al 30 aprile 2021 l'affidamento in

outsourcing del servizio di contact center di I livello attivato ai

sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del

Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', prorogato al 31 gennaio

2021 dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile n. 716 del 26 novembre 2020, con oneri

quantificati in euro 1.770.000,00.

4. Al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato

nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 1° febbraio 2021 e fino

al 30 aprile 2021, il Ministero della salute e' autorizzato, anche

oltre i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2021, fermo restando

il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima

dell'orario di lavoro, a corrispondere compensi per prestazioni di

lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di

lavoro, nel limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite,

esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente impiegati

in attivita' direttamente connesse alla gestione della situazione

emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla

normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo

di spesa di euro 200.000,00 a carico delle risorse indicate al comma

5.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a

4, quantificati complessivamente in euro 3.929.670,00 si provvede a

valere sulla contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. A

tal fine il Ministero della salute e' autorizzato a trasferire sulla

predetta contabilita' speciale le risorse pari ad euro 2.429.670,00

allocate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e

il controllo delle malattie (CCM).

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2021

Il Capo del Dipartimento: Borrelli